

DELIBERA N. 21/25/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AGILE
TELECOM S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DI CUI
ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 12/23/CIR.
(CONTESTAZIONE N. 1/25/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 giugno 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, (di seguito l'Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il *“Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 12/23/CIR, del 3 maggio 2023 recante “*Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)*”;

VISTO il procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione Cont. n. 1/25/DRS del 13/01/2025 nei confronti di Agile Telecom S.p.A. recante: “*Contestazione alla Società Agile Telecom S.p.A. per violazione dell’articolo 7, comma 1 di cui all’allegato “A” alla delibera n. 12/23/CIR*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

In esito ad estesa e duratura attività di vigilanza sono state acquisite informazioni che hanno avuto riguardo a chiamate consegnate agli operatori di Tlc - operanti in Italia - da soggetti autorizzati a fornire del pari servizi di accesso ed interconnessione in Italia (cd. Fornitori di transito) e dunque assoggettati a normativa primaria e regolamentare nazionale.

I fatti analizzati ed altresì verificati in sede di vigilanza hanno rivelato una diffusa attività di *CLI spoofing*, ovvero tecnica utilizzata per modificare l’identificativo reale del chiamante e che rende spesso oggettivamente difficoltosa l’individuazione dei soggetti che eludono la normativa vigente, in special modo se l’ID chiamante sfrutta canali transnazionali dove il controllo esercitato all’origine della chiamata potrebbe non essere particolarmente incisivo sui soggetti che operano in tale ambito.

In particolare la vicenda *de qua* nasce da segnalazioni di un operatore di telecomunicazioni con conseguenziale attività di verifiche in ordine al rispetto della regolamentazione afferente al corretto utilizzo delle numerazioni in assegnazione agli Operatori autorizzati in Italia ed in particolare riferite alla pratica consistente nella manipolazione dell’identificativo chiamante (CLI ovvero *Calling Line Identification*) avviando una mirata attività di vigilanza, in particolare finalizzata all’accertamento della reale origine di alcune chiamate dirette verso utenza italiana.

Da siffatte attività è emerso che la società Agile Telecom S.p.A. (di seguito anche Agile) è risultata coinvolta in traffico telefonico con identificativo del mittente alterato e proveniente da un operatore non autorizzato in territorio nazionale ex art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La pratica indagata ha, in questo caso, in particolare avuto ad oggetto l'identificativo del reale mittente originante SMS, e/o alla rete di transito, che nel caso specifico ha consentito di manipolare le informazioni relative all'origine della comunicazione contenute nel campo CLI con l'effetto finale di impedire, al soggetto ricevente la chiamata - o il messaggio -, l'individuazione corretta del punto di partenza della comunicazione stessa.

È infatti notorio che attraverso tale diffusa pratica le aziende di *marketing* telefonico particolarmente aggressivo, non rispettando la normativa e la regolamentazione di settore, utilizzano impropriamente una numerazione nazionale regolarmente assegnata ad operatori autorizzati in Italia ma al momento – nella generalità dei casi - inutilizzata, per inoltrare diffusamente chiamate e/o messaggistica ingannevole per il ricevente con possibili e consequenziali effetti lesivi per lo stesso, anche di tipo frodatorio.

In particolare, nel caso di specie si è trattato di messaggistica SMS recapitata attraverso l'uso di identificativo alfanumerico “BNL”, del mittente (detto anche *Alias* nella delibera n. 12/23/CIR) che, notoriamente, corrisponde all'acronimo di un noto istituto bancario.

A riguardo è necessario premettere che il provvedimento regolamentare n. 12/23/CIR, ha delimitato le modalità d'uso dei caratteri alfanumerici (*Alias*), che identificano il reale soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS), al fine di contrastare, per tale categoria di servizi, possibili usi illegittimi della stessa non escludendosi tentativi di frode a danno degli utenti finali riceventi.

Per siffatta ragione la regolamentazione citata (affiancata al Piano di numerazione) realizza un sistema a garanzia della sicurezza delle comunicazioni che prevede, a tali fini, il blocco della messaggistica irregolare proveniente dall'estero e la correlata identificazione certa dell'utenza aziendale mittente.

L'indagine svolta sui fatti di che trattasi è stata avviata in seguito – come già accennato - a segnalazione di un Operatore che ha anche informato la Società BNL S.p.A., atteso che l'improprio uso del numero mittente era apparentemente riconducibile al centralino telefonico della banca BNL e che un ulteriore illecito utilizzo è stato tentato – e parimenti segnalato dal medesimo operatore - attraverso un SMS avente del pari, come ingannevole e mistificante mittente, *Alias* alfanumerico “BNL”.

Attraverso l'acquisizione di specifiche informazioni è risultato che l'origine di messaggistica sospettata di *spoofing*, rivolta ad utenti finali italiani, era da imputarsi alla Società Agile, che ha veicolato in Italia SMS con *Alias*, proveniente da un operatore straniero privo di autorizzazione generale ex articolo 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Poiché i messaggi ricevuti dagli utenti finali sono stati consegnati per il tramite della rete di Telecom Italia Sparkle S.p.A. (nel seguito TIS) è stata a quest'ultima rivolta *in primis* una specifica richiesta di informazioni (in data 18/09/2023), riguardanti sia l'*Alias* "BNL", sia la numerazione che appariva come consegnataria dell'SMS.

I dati di traffico così acquisiti da TIS (con nota del 30/09/2024) sull'origine del messaggio SMS con *Alias* "BNL" (del 10/09/2024, ore 12:39 circa) e di due chiamate (del 5/08/2024, ore 11:56 e 14:11 circa) hanno evidenziato un CLI imputabile ad un unico numero mobile risalendo anche alla società di transito - per l'appunto Agile - che ha provveduto a veicolare tale traffico telefonico proveniente dall'estero ma utilizzando illecitamente numerazione italiana.

Per siffatta ragione, nell'ambito dell'istruttoria di vigilanza avviata, è stato chiesto anche alla società, operante come fornitore di servizi di transito, di indicare quale sia stato il ruolo - tra quelli previsti dal Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici - svolto da quest'ultima nel veicolare l'SMS a Telecom Italia Sparkle (TIS). In particolare, a termini regolamentari, sono stati chiesti alla società Agile i dati di traffico e nello specifico l'origine di un messaggio SMS con *Alias* "BNL" del 10 settembre 2024, (ore 12:39 circa) e di due chiamate del 5 agosto 2024, (ore 11:56 e 14:11 circa) con CLI +39 06 0060, il tutto con un unico numero mobile di destinazione.

La società Agile, riscontrando la richiesta dell'Autorità con nota del 4 ottobre 2024 ha reso noto (identificando il mittente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della delibera n. 12/23/CIR) che il messaggio con *Alias* "BNL" le è stato consegnato da una società "42 Telecom Ltd. - Fortytwo," sita ed operante in Malta.

In esito a tale risposta è stata richiesta copia del contratto stipulato in data 3 febbraio 2020 con l'indicata società maltese (42 Telecom Ltd. – Fortytwo) che Agile ha trasmesso con nota del 11 ottobre 2024, nell'occasione precisando altresì che "... Agile nell'inviare il predetto SMS a Telecom Italia Sparkle ha agito nel ruolo di fornitore del servizio di transito della messaggistica (FT)" non fornendo servizi di telefonia vocale.

Rileva altresì a riguardo che la medesima società Agile nel riscontrare la richiesta di Agcom ha anche specificato che: "... il dato richiesto da codesta Autorità in merito al soggetto da cui la scrivente ha ricevuto il suddetto SMS, [è fornito] in aderenza a quanto disposto dal TAR Lazio con la sentenza 29 gennaio 2024, n. 1692. Tale decisione, come

noto, ha annullato le previsioni dell'allegato A alla delibera n. 12/23/CIR che dispongono il divieto di offrire servizi di messagistica aziendale con Alias ad utenza estera senza sede sul territorio nazionale, qualificandole come misura restrittiva che introduce una differenza di trattamento tra utenti mittenti ed utenti esteri in contrasto con il diritto UE".

La medesima Società con successiva nota del 15 ottobre 2024 ha poi integrato le informazioni fornite rappresentando che *"A seguito di ulteriori verifiche condotte con il nostro partner Fortytwo, ci è stato confermato che l'SMS in questione è stato inviato dal cliente Mexedia S.p.A. ("Mexedia"), soggetto autorizzato e regolarmente iscritto al ROC e al Registro Alias, che nel caso specifico ha agito in qualità di fornitore di transito (FT). Mexedia ha, a sua volta, ricevuto l'SMS da Icon Global Services Limited"*.

Conseguentemente, in base a quanto documentalmente acquisito, è stato notificato alla società in data 13 gennaio 2025 il provvedimento di accertamento e contestazione n. 1/25/DRS ascrivendole la violazione della delibera n. 12/23/CIR, allegato A, articolo 7, comma 1 ed in combinata disposizione dell'articolo 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La Società dopo avere avuto accesso agli atti del procedimento non ha, però, depositato scritti difensivi né ha richiesto di essere ascoltata in rituale audizione depositando *"Ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a."* avanti al TAR Lazio in data 27 febbraio 2025, notificato all'Autorità il 28/02/2025, lamentando in via principale l'inosservanza da parte di Agcom della *"... sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 1692 (resa sul ricorso con R:G.10088/2023), con cui è stato disposto l'annullamento in parte qua della delibera n. 12/23/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 3 maggio 2023"* e conseguentemente, *"l'inefficacia"* del discendente atto di contestazione n. 1/25/DRS (del 13 gennaio 2025) *"...con cui, in violazione e/o elusione della Sentenza, è stata contestata ad Agile Telecom un'asserita violazione del Regolamento Alias"*.

Il ricorso risulta allo stato tutt'ora pendente rilevando altresì che, al momento, non risultano né sono stati notificati ad Agcom provvedimenti giudiziari di sospensione del procedimento che ne impediscano il completamento che, come noto, resta vincolato al perentorio termine dei 150 giorni per l'adozione del provvedimento finale (art.6, comma 1 del Regolamento).

La normativa di riferimento.

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di contestazione, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, l'addebito è disceso da evidenze

oggettive e documentali in particolar modo riferite a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società e dagli elementi acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza condotta dagli Uffici preposti.

Giova, ad ogni buon conto, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento nel cui ambito inquadrare il caso in esame e la disciplina allo stesso applicabile premettendo altresì a riguardo che, come noto, la legge n. 249/97 ha affidato all'Autorità il compito di individuare, sentiti i soggetti interessati, i criteri di definizione del piano nazionale di numerazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione e il Codice delle Comunicazione Elettroniche, confermando la competenza dell'Autorità a deliberare i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, avvalora altresì in capo alla medesima anche la competenza a disciplinare, in via generale, le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica.

Ciò premesso rileva a riguardo che l'allegato A alla delibera n. 12/23/CIR, recante il *“Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)”*, all'articolo 3 (*Definizione dei ruoli nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale*) riporta al comma 1 quanto segue: *“Nell'ambito della fornitura e gestione di servizi di MAA possono essere esercitati esclusivamente i seguenti ruoli:*

- a) utente mittente originante messaggistica aziendale con Alias (UM);*
- b) fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS);*
- c) FS avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS);*
- d) fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT);*
- e) fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC);*
- f) utente finale destinatario della messaggistica (UD).”*

Il successivo articolo 7 indica poi gli *“Obblighi del fornitore del servizio di transito di messaggistica”* e specificamente al comma 1 stabilisce che: *“Il FT blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da FS o da altro FT. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità.”*.

È bene rappresentare che la delibera citata è stata in parte incisa dalla richiamata sentenza 29 gennaio 2024, n. 1692 del TAR del Lazio (Sezione Quarta) in esito al ricorso demolitorio dell'intera delibera n. 12/23/CIR proposto dalla stessa società Agile.

La citata pronuncia in accoglimento solo parziale del ricorso di Agile “...nei limiti indicati in parte motiva, e, per l’effetto, **annulla le previsioni di cui all’art. 2, comma 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR e di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2, della delibera stessa**” (enfasi aggiunta).

L’art. 2, comma 10, dell’allegato A alla delibera n. 12/23/CIR, sanciva che “*Tutti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti e dai servizi forniti, che ricevono messaggistica dall’estero devono effettuare il blocco della messaggistica nel caso in cui l’identificativo del mittente sia in formato non numerico, salvo eventuali eccezioni definite nel manuale operativo del Registro come nel caso di SIM in roaming internazionale*”;

mentre lo stesso articolo 2 ai commi 1 e 2 stabiliva che:

“1. I fornitori di servizi di messaggistica aziendale che fanno uso di Alias dall’entrata in vigore del presente provvedimento non registrano e cancellano gli Alias dal Registro per gli utenti aziendali senza sede sul territorio italiano e originano messaggistica aziendale esclusivamente per utenti aziendali con sedi sul territorio italiano.

2. I fornitori di reti e servizi coinvolti nella gestione della messaggistica (SMS/MMS) sono tenuti a bloccare la messaggistica (SMS/MMS) con codifica non numerica proveniente dall’estero, in accordo con il regolamento di cui all’allegato A della presente delibera, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento”.

La posizione della società Agile Telecom S.p.A.

Come in premessa già anticipato Agile ha, di fatto, rinunciato a esercitare - nel procedimento - i propri regolamentari diritti difensivi poiché successivamente all’ottenuta ostensione agli atti non ha depositato memorie né documentazione a difesa scegliendo la via giurisdizionale, lamentando in tale sede un’asserita “*inottemperanza*” alla sentenza del Tar del Lazio n.1692 che altrettanto asseritamente avrebbe dovuto essere interpretata diversamente da Agcom unilateralmente ritenendo che siffatta pronuncia “... *pur non formalmente...*” annullando le previsioni regolamentari - richiamate nell’atto di contestazione - “...*devono in ogni caso essere interpretate in maniera logicamente coerente con le statuizioni del TAR che hanno ritenuto radicalmente illegittimo tale obbligo*” (così in ricorso pag. 19; Il motivo di ricorso; parag.49).

Allo stato risulta agli atti un interposto appello da parte di Agcom avanti al Consiglio di Stato avverso la indicata sentenza del Tar Lazio (n.1692 del 29/01/2024).

Non risultano al momento adottati né conosciuti, né notificati ad Agcom provvedimenti del giudice di prime cure di sospensione del procedimento sanzionatorio *de quo*.

Il procedimento che ci occupa, quindi, resta - come in premessa già accennato - vincolato al termine perentorio dei 150 giorni di cui all'articolo 6 del Regolamento per l'adozione del provvedimento finale di ordinanza ingiunzione nei termini di cui nel seguito.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società Agile Telecom S.p.A. di cui alla contestazione n. 1/25/DRS.

Da quanto fin qui premesso e dagli atti formati ed acquisiti in istruttoria emerge che la responsabilità di Agile appare chiaramente delineata così come nel già richiamato atto di accertamento e contestazione dove il ruolo di Agile di “*fornitore di transito*”(FT) non è posto in discussione e, dunque, nel rilanciare la messaggistica proveniente dall'estero nell'ambito della “catena impiantistica”, delineata nella regolamentazione di riferimento, è gravato dagli obblighi ivi previsti tra i quali quello di cui all'articolo 7, comma 1 della delibera n. 12/23/CIR.

Agile è infatti responsabile di non avere provveduto, nella specifica qualità di FT, a verificare la regolarità della posizione autorizzatoria della propria *partner* commerciale estera (la Società maltese *42 Telecom Ltd*) violando l'obbligo di bloccare la messaggistica con codifica non decimale (*Alias*) ricevuta da soggetto mancante dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy così come previsto dall'articolo 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

A tal riguardo la società Agile ha presuntivamente ritenuto, evidentemente solo per via interpretativa, che la richiamata pronuncia del TAR (n.1692/24) legittimasse ogni impresa coinvolta in materia di traffico di messaggistica telefonica in transito, con codifica non decimale, a un generico ed incontrollato “*lasciapassare*” dello stesso con il discendente ed altrettanto evidente pericolo, per l'utenza destinataria, di ricevere (come nei fatti accaduto ed accertato) SMS con *Alias* fraudolentemente alterati.

Il caso qui in esame ha infatti rivelato, su segnalazione di un operatore autorizzato ed operante in Italia, la ricezione (da parte di un proprio dipendente) di un SMS con l'uso illecito dell'*alias* BNL da un soggetto che non era BNL contenente asseritamente un tentativo di truffa. Tale SMS è stato accertato, poi, proveniente dall'estero, da società non autorizzata in Italia e recapitato al cliente finale del segnalante Operatore, attraverso la società di transito Agile.

Va da sé che un messaggio, recapitato ad un cliente di una banca, da parte di un soggetto che è estraneo alla banca stessa, legittima una doverosa attenzione da parte del “fornitore di transito” che, attraverso la propria non verificata *partnership*, ne ha invece consentita la consegna.

A siffatte considerazioni è connesso evidentemente l’obbligo di cui all’articolo 7, comma 1, della delibera n. 12/23/CIR posto che la medesima richiama il parallelo ed equivalente vincolo di cui all’articolo 11 del Codice delle Comunicazioni elettroniche che certamente la sentenza del Tar – solo parzialmente demolitoria della delibera – non ha inteso né potuto superare.

Appare del tutto chiaro, infatti, ad una lettura “*logicamente coerente*” (pretesa dalla sanzionanda) che le statuizioni del TAR non legittimano un indeterminato *agere* delle società coinvolte, in traffico telefonico proveniente dall’estero, occupandosi - solo ed evidentemente - di garantire i principi del libero mercato comunitario - anche in tale segmento di mercato - stabilendo una partecipazione, sì allargata anche a società estere, ma a condizione che queste ultime siano in ogni caso rispettose della normativa nazionale, in particolar modo riferita alle autorizzazioni ad agire in Italia.

In buona sostanza non si vuole certo limitare l’attività di impresa ai soggetti esteri, si pretende solo che questi agiscano nel rispetto della normativa nazionale cui è sottesa, attraverso l’autorizzazione del MIMIT, la verifica della compatibilità dell’attività dell’impresa stessa (anche estera) con l’interesse pubblico generale.

Il provvedimento adottato con Cont.1/25/DRS, richiamando proprio tali principi, non si pone affatto “*in violazione o elusione di quanto statuito nella Sentenza*” che - si ripete – testualmente, ed al contrario, ribadisce la permanenza dell’“... *obbligo, in capo agli operatori del settore come Agile, di: - verificare la titolarità, in capo a ciascuno dei soggetti con cui vengano scambiati SMS con Alias, delle autorizzazioni acquisite dal MIMIT.*”. Ciò, peraltro, non sostanzierebbe invero un grande sforzo per un soggetto “tecnicamente attrezzato” a negoziare termini e condizioni contrattuali con altrettanti soggetti cui si chiede solo di essere correttamente abilitati a siffatte attività nell’ ovvio e doveroso rispetto della normativa nazionale.

In altri termini ciò che rileva sul piano punitivo, è l’omessa attività di verifica da esercitarsi da parte di Agile, in ordine alla regolarità della posizione del proprio *partner* estero (42 *Telecom Ltd*).

A ciò consegue la considerazione che nelle relazioni negoziali vige anche il principio di autoreponsabilità atteso peraltro, in questo peculiare ambito, il rilievo pubblico negoziale e nazionale, quale appunto è la resa di un servizio di comunicazione

elettronica, consistente nello specifico nel veicolare correttamente traffico telefonico sull'intero territorio nazionale.

È di indubbia e generale valenza, infatti, che le parti interessate alla “relazione” negoziale, la cui prestazione consiste sostanzialmente nel garantire il normale funzionamento di scambi telefonici anche extraterritoriali, debbano impiegare uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe da un qualsiasi soggetto economico privato.

Valutazioni istruttorie

Giova evidenziare infine che, che nel provvedimento emesso a carico di Agile ciò che le è ascritto sostanza la violazione dei naturali obblighi a presidio e complessivamente finalizzati a una corretta identificazione della cd. Linea Chiamante (CLI), obblighi declinati nella doverosa attività di verifica, di cui ai citati articoli 7 della delibera n. 12/23/CIR e dell'articolo 11 del CCE, in ordine alla “regolarità” della posizione in ambito nazionale di tutti i soggetti che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche

Sul punto, infatti, Agile, pur esercitando esclusiva attività di “*fornitore di transito*”, cioè pur dovendo svolgere la propria e specifica attività consistente nel consentire il transito di chiamate – o SMS - provenienti dall'estero verso gli operatori attivi in territorio nazionale ed i loro rispettivi clienti, in realtà assume, rispetto alla vicenda, un ruolo significativo.

Infatti, ciò che rileva, sul piano afflittivo, è che Agile Telecom S.p.A., fornendo il trasporto della messaggistica ad un *partner* estero non autorizzato, viola obblighi di generale sicurezza di cui tenere conto nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa, rilevando a riguardo i criteri di cui all'articolo all' art. 11 della legge 689/81 e dunque: “...*la gravità della violazione; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione; la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'agente*”.

Ed infatti, in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di Agile, da correlare al criterio della gravità del proprio agire, nonché all' opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione appare compatibile con l'applicazione di una sanzione quantificabile – nell'ampio *range* di riferimento dell'articolo 30, comma 12, del Codice – nel minimo edittale, atteso che l'elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell'avere leso il generale principio di autoresponsabilità ignorando colpevolmente il dovere di verificare la legittimità della posizione autorizzatoria della

società maltese (42 *Telecom Ltd*) ad operare, come da chiara disposizione normativa e regolamentare e del comportamento indifferentemente inoperoso tenuto all'occorrenza.

Tuttavia, e ciononostante, nel generale bilanciamento degli elementi e delle circostanze rilevate nel caso *de quo*, appare altresì equo tenere conto anche degli altri elementi, quali l'incidenza del comportamento illegittimamente addebitato alla Società nel mercato, nonché delle possibilità economiche dell'azienda in uno con le dimensioni della stessa, ritenendo dunque di commisurare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale di cui all'articolo 30, comma 12, del Codice.

Determinazione della sanzione.

Come noto, nella determinazione del *quantum* attribuibile quale sanzione amministrativa rilevano i criteri di cui all'articolo all' art. 11 della legge 689/81.

a: gravità della violazione:

in base al complesso delle valutazioni suesposte, il peso dei comportamenti di Agile, da correlare al criterio della *gravità* del proprio agire, appare compatibile con l'applicazione di una sanzione nel minimo edittale – nell'ampio *range* di riferimento dell'articolo 30, comma 12, del CCE – atteso che l'elemento soggettivo rilevabile nel caso di specie, come suesposto, consiste nell'avere leso il generale principio di autoreponsabilità ignorando colpevolmente il dovere di verificare la legittimità del proprio *partner* commerciale ad operare in Italia.

È altresì vero, poi, che l'effetto della condotta posta in essere da Agile, ha dispiegato i suoi censurabili esiti in limitate circostanze (due messaggi indagati);

b: opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

è rilevabile l'oggettiva assenza di ogni forma collaborativa della società che resistendo alla contestazione – come evidenziato- in sede giurisdizionale amministrativa, non risulta abbia interrotto i rapporti con la *partner* illegittima pur essendosi attivata, in corso di istruttoria, per fornire dati all'Autorità e tuttavia rivelando comunque un ingiustificabile grado di superficialità e la totale assenza di ogni iniziativa da adottarsi per porvi rimedio;

c: personalità dell'agente:

per il ruolo che oggettivamente Agile da anni occupa nel mercato si può ritenere che la stessa sia comunque dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme al cui rispetto è tenuta e relativamente alle quali ha

però, sia nel corso del procedimento di vigilanza che successivamente, dimostrato una insufficiente attenzione;

d) le condizioni economiche dell'agente:

in ordine, infine, alle condizioni economiche della società gravata, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* di sanzione applicabile, si evidenzia che date le dimensioni della stessa (17 dipendenti) e il fatturato dichiarato (nel 2023) si ritiene che possa sostenerne l'onere.

In sintesi finale, tenuto dunque, conto della peculiarità del caso di specie, considerata la natura e gli effetti della violazione, e confermando a carico della società Agile Telecom S.p.A., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Via Baldassare Peruzzi 26, 41012 Carpi (MO), la violazione, in qualità di FT ovvero in qualità di fornitore di servizi di transito di messaggistica con Alias, dell'articolo 7, comma 1, di cui all'allegato A alla delibera n. 12/23/CIR, per non avere provveduto all'obbligo di verificare in capo al proprio partner commerciale estero l'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy così come previsto dall'articolo 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è determinata la comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 240.000 (duecentoquarantamila euro) ai sensi dell'articolo 30, comma 12, del Codice delle comunicazioni elettroniche;

RILEVATA, dunque, per i suesposti motivi, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa in applicazione dell'articolo 30, comma 12, del Codice, da determinarsi nel *range* di riferimento da euro 240.000 a euro 5.000.000;

RITENUTO, dunque, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del Codice, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

a carico della società Agile Telecom S.p.A., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Via Baldassare Peruzzi 26, 41012 Carpi (MO), la violazione, in qualità di FT ovvero in qualità di fornitore di servizi di transito di messaggistica con Alias, dell'articolo 7, comma 1, di cui all'allegato A alla delibera n. 12/23/CIR, non provvedendo all'obbligo di verificare in capo al proprio partner commerciale estero l'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy così come previsto dall'articolo 11 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

ORDINA

alla predetta società Agile Telecom S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00);

INGIUNGE

alla citata società, Agile Telecom S.p.A. in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, con sede in Via Baldassare Peruzzi 26, 41012 Carpi (MO), di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 240.000 (duecentoquarantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 12 e 27 (già art. 98, comma 11,)del CCE con delibera n. 21/25/CIR*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU: per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 21/25/CIR*".

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il destinatario della sanzione pecuniaria che si trovi in condizioni economiche disagiate ha facoltà di richiedere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, il pagamento rateale della somma dovuta. La domanda deve essere

presentata al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità precisate nelle “*Istruzioni per gli operatori*” di cui all’Allegato 1 in calce al Regolamento di cui alla delibera n. 286/23/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità

Roma, 11 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella